

Foglio Informativo **AnSe**

Anno 2016 - Numero 7

27 ottobre 2016

ANSE Associazione Nazionale Seniores Enel

Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA

Tel. 0683057390 - 0683057422 Fax 0683057440

www.anse-enel.it

* * *

Newsletter per i soci ANSE

* * *

Sommario:

Canone Tv non in bolletta: si versa con F24 entro il 31 ottobre 2016.

Canone Tv non in bolletta: si versa con F24 entro il 31 ottobre 2016.

Gli obbligati al pagamento dell'abbonamento 2016 per uso privato, per i quali non è stato possibile l'inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono provvedere autonomamente al versamento dell'importo dovuto entro **il 31 ottobre p.v. tramite F24**.

Il pagamento può essere effettuato:

- *on line* ricorrendo ai canali telematici della propria banca o direttamente a quelli dell'Agenzia delle Entrate (*Fisconline o Entratel*);
- presentando modelli cartacei in banca, in posta o presso agenti della riscossione a condizione di *non essere titolari di partita IVA* e di non usare crediti in compensazione.

Per il versamento sulla delega di pagamento deve essere indicato uno dei due codici tributo (vedi esempio):

TVRI (rinnovo abbonamento)

TVNA (nuovo abbonamento).

Chi è tenuto al pagamento

È tenuto al pagamento tramite modello F24 chi non ha ancora ricevuto l'addebito del canone nella bolletta elettrica. Di seguito si riportano i casi più frequenti:

- Nessun componente della famiglia anagrafica, pur essendo titolare di utenza elettrica addebitabile, ha ancora ricevuto l'addebito in fattura e si detiene un televisore, il pagamento va effettuato con il modello F24, in unica soluzione, entro il 31 ottobre p.v..

- Case multifamiliari, dove c'è un solo contatore e dove abitano più famiglie, ad esempio genitori e figli sposati oppure fratelli vari (la famiglia di cui un componente è titolare del contratto elettrico paga il canone in bolletta; le altre famiglie, se tenute, tramite modello F24).
- Inquilino che risiede in una casa in affitto senza avere la bolletta elettrica, ancora intestata al proprietario (ricordiamo che l'inquilino deve pagare il canone anche se la televisione è del locatore, perché conta la detenzione dell'apparecchio e non la proprietà).
- Bidelli che vivono nelle scuole e custodi in generale (ad esempio, nei cantieri edili).
- Portieri che risiedono nella casa messa a disposizione dal condominio titolare dell'utenza elettrica.
- Figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno lì la residenza (con bolletta della luce intestata ai genitori), costituendo un'autonoma famiglia anagrafica.
- Chi ha variato l'utenza elettrica da "residente" a "non residente" entro il 30 giugno (il canone non arriva nella fattura elettrica).
- Chi ha disattivato una utenza elettrica residente in corso d'anno e non ne ha attivata una nuova come residente nel corso dello stesso anno (poiché nella fattura di conguaglio non sono addebitate tutte le rate di canone mancanti sino a fine anno, va versata la somma residua).
- Chi ha volturato l'utenza elettrica a un terzo e non ne attiva una nuova entro la fine dell'anno (deve pagare le rate mancanti).
- Chi ha attivato una nuova utenza in corso d'anno, ricevendo nella prima fattura utile l'addebito delle rate scadute a partire dal mese di attivazione della fornitura, ma già possedeva da prima il televisore (deve versare l'eventuale importo non addebitato).
- Quando la fornitura di energia elettrica arriva da reti non interconnesse con quella nazionale, come succede a chi abita nelle isole di Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene.
- In linea generale, tutti i casi in cui l'importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto (occorre versare la differenza).

Quanto si deve versare

L'importo del canone per l'intero anno 2016 è pari a 100 euro. Nel caso particolare in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre dell'anno 2016, l'importo è di 51,03 euro, come indicato

4

Convenzioni internazionali (articoli 2, comma 2, lettera b, e 3, comma 1, del Regolamento).

3.1. Importo del canone dovuto per il 2016

Nelle tabelle seguenti sono indicati l'importo del canone, dell'IVA e della tassa di concessione governativa per il rinnovo degli abbonamenti (**tabella 1**) e l'importo del canone per i nuovi abbonamenti (**tabella 2**)⁵.

Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato - Anno 2016

Fonte: Sportello SAT – Importi in euro				
	Canone	IVA	TCG	Totale
Annuale	92,18	3,69	4,13	100,00
Semestrale	47,03	1,88	2,12	51,03
Trimestrale	24,46	0,98	1,14	26,58

Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato - Anno 2016

Fonte: Sportello SAT – Importi in euro				
	Canone	IVA	TCG	Totale
Gennaio-giugno	47,03	1,88	2,12	51,03
Febbraio-giugno	39,19	1,57	2,12	42,88
Marzo-giugno	31,35	1,25	2,12	34,72
Aprile-giugno	23,52	0,94	2,12	26,58
Maggio-giugno	15,68	0,63	2,12	18,43
Giugno	7,84	0,31	2,12	10,27
Gennaio-dicembre	92,18	3,69	4,13	100,00
Febbraio-dicembre	86,22	3,45	4,13	93,80
Marzo-dicembre	78,38	3,14	4,13	85,65
Aprile-dicembre	70,55	2,82	4,13	77,50
Maggio-dicembre	62,71	2,51	4,13	69,35
Giugno-dicembre	54,87	2,19	4,13	61,19
Luglio-dicembre	47,03	1,88	4,13	53,04

⁵ Per i comuni di Campione d'Italia e Livigno, sull'importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti e per i nuovi abbonamenti non va addebitata l'IVA, evidenziata nell'apposita colonna delle tabelle 1 e 2. Ad esempio, l'importo per il rinnovo degli abbonamenti è di euro 96,31 (annuale), euro 49,15 (semestrale), euro 25,60 (trimestrale).

Agosto-dicembre	39,19	1,57	4,13	44,89
Settembre-dicembre	31,35	1,25	4,13	36,73
Ottobre-dicembre	23,52	0,94	4,13	28,59
Novembre-dicembre	15,68	0,63	4,13	20,44
Dicembre	7,84	0,31	4,13	12,28

3.2. Rate di pagamento del canone dovuto per il 2016

Nelle tabelle seguenti sono indicati l'importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale per le utenze già attive al 1° gennaio 2016 (tabella 3) e per le nuove attivazioni (tabella 4), in funzione del mese di attivazione⁶. In un'apposita tabella è indicato l'importo delle rate, sia per le utenze già attive che per le nuove attivazioni, nell'ipotesi in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre 2016 (tabella 5). Gli importi delle rate di pagamento del canone specificate nelle tabelle sono comprensive dell'IVA e delle tasse di concessione governativa dovute⁷.

Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (articolo 1, comma 159, lettera a, della legge n. 208/2015). Nell'ipotesi in cui il canone sia dovuto solo per il primo semestre 2016, sono cumulativamente addebitate le rate dovute in base alla tabella 5.

Tabella 3. Rate di addebito del canone per le utenze già attive - Anno 2016

<i>Fonte: Sportello SAT – Importi in euro</i>				
Attivazione Utenza	N. rate	Importo della rata	Importo totale	Codice
Attiva al 1/1/2016	10	10,00	100,00	A01

Tabella 4. Rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione - Anno 2016

<i>Fonte: Sportello SAT – Importi in euro</i>				
Attivazione Utenza	N. rate	Importo della rata	Importo totale	Codice
Gennaio	10	10,00	100,00	A01
Febbraio	9	10,42	93,80	A02
Marzo	8	10,71	85,65	A03
Aprile	7	11,07	77,50	A04

⁶ Ai sensi dell'articolo 4 del RDL n. 246/1938 l'obbligo di pagamento inizia "a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre". Si ricorda che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del RDL n. 246/1938, la detenzione di un apparecchio televisivo è presunta nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

⁷ Per i comuni di Campione d'Italia e Livigno, sull'importo delle rate di addebito del canone per le utenze già attive e per le utenze di nuova attivazione non va considerata l'IVA.